




Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 1-2020 - VITA GIUDIZIARIA 1

ISSN 2724-2161

Filomena D'Alto

UN CASO DI SURROGATO DEL DIVORZIO NELL'ITALIA POSTUNITARIA

Editoriale Scientifica

Filomena D'Alto

UN CASO DI SURROGATO DEL DIVORZIO
NELL'ITALIA POSTUNITARIA

1. *Solo la nullità fa perdere lo status coniugale*

Può individuarsi nel giusnaturalismo secentesco un punto di svolta decisivo del complesso procedimento d'emersione dell'individualismo, e segnatamente di quello giuridico, poiché grazie all'elaborazione dello stato di natura si è potuta sancire, senza più possibilità di ritorni al passato, la sacralità di ogni essere umano, rendendola concetto assiomatico per la costruzione del nuovo ordine giuridico e costituendo altresì le basi dell'assolutezza del soggetto di diritto, e cioè della sua rilevanza a prescindere dall'appartenenza sociale, che si profila come momento successivo ed artificioso rispetto al diritto di natura¹. La società civile disegnata dai codici dell'Ottocento – e segnatamente quella italiana tratteggiata dal Codice Pisanelli – è in sostanza espressione di questa impostazione culturale, per la quale l'autodeterminazione individuale assurge ad elemento centrale della nuova costruzione giuridica e perciò lo stato è innanzitutto concepito quale strumento di garanzia delle libertà individuali. Tuttavia, sono note altresì – grazie in particolare all'analisi storico-giuridica – le trappole di questo individualismo liberale, approntate da un discorso giuridico, che appare in effetti pienamente informato ai principi d'ascendenza giusnaturalista ed illuminista, ma altresì dal progressivo distanziamento operatosi tra quel discorso e la realtà sottostante, ossia tra il dato ideale e quello effettivo del progetto normativo². L'azione del soggetto giuridico – della perso-

¹ Cfr. N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, pref. di Luigi Ferrajoli, Laterza, Roma – Bari 2018.

² Sull'emersione dell'individualismo, segnatamente in merito all'unificazione del soggetto di diritto, cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna 1976; P. BARCELLONA, *I soggetti e le norme*, Giuffrè, Milano 1984; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. L'età delle rivoluzioni*, Laterza, Roma-Bari 2000; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine: fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino 2002; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Giuffrè, Milano 2005; G. ALESSI, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Giappichelli, Torino 2006.

na – epicentro dichiarato dell’ordinamento dell’Italia postunitaria, appare in realtà continuamente orientata, non solo da un tessuto normativo che già al vaglio di un’interpretazione logico-sistematica svela un costruito significativamente dirigista, ma altresì dall’opera della magistratura, chiamata a vivificare la fermezza legislativa, storicizzandola con i valori di cui si sentiva portavoce³.

Proprio l’analisi giurisprudenziale, infatti, contribuisce significativamente a far emergere questo tratto d’ambiguità del positivismo giuridico perché, com’è naturale, nella composizione dei conflitti si rivela l’assetto valoriale che concretamente persegue il governo di una società storicamente determinata. La famiglia è senza dubbio l’ambiente rispetto al quale più immediatamente si manifesta questo divario tra *ratio* ideale e prassi del codice civile, poiché è lì che si attuano le relazioni primarie e più significative per il cittadino, che infatti proprio grazie alla famiglia definisce il suo *status*⁴.

La previsione del matrimonio civile rappresenta probabilmente il segno di maggior originalità del codice Pisanelli, soprattutto per quanto attiene alla sua laicità: il mancato riconoscimento di qualsivoglia effetto al matrimonio celebrato solo religiosamente è senz’altro un dato dal rilievo anche simbolico, visto che la mentalità italiana postunitaria era invece radicalmente cristiana, come si vedrà⁵. Tuttavia, l’opera di com-

³ Il riferimento all’*habitus* della magistratura italiana, operante dall’unità nazionale fino all’instaurazione del regime fascista, appare particolarmente efficace per far emergere l’assetto valoriale concretamente perseguito attraverso le decisioni, da cui s’evince una significativa circolarità tra disegno normativo e tutele giurisdizionali. Infatti, a chiarire questa continuità appare più utile l’omogeneità di *habitus* tra parlamentari e giudici – tutti provenienti dall’alta borghesia italiana – che l’impianto positivista per il quale il giudice è dedito alla mera applicazione della legge. Cfr. O. ABBAMONTE, *L’ideologia della magistratura tra Otto e Novecento*, in ABBAMONTE, (a cura di), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Giappichelli, Torino 2017, pp. 32-34. In particolare sul cosiddetto Stato monoclasse, Cfr. M.S. GIANNINI, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, il Mulino, Bologna 1986, pp. 35-56.

⁴ Si è tentato di porre in luce l’organicità dell’individuo alla famiglia – e segnatamente del soggetto giuridico donna – in particolare prediligendo l’analisi giurisprudenziale, grazie alla quale sono emersi significativi tratti di continuità con l’antico regime, e proprio rispetto ad un tratto caratterizzante il nuovo ordine inaugurato dalla codificazione civile, ossia l’assolutezza del soggetto giuridico, la tutela della persona a prescindere da qualsiasi sua appartenenza sociale. Cfr. F. D’ALTO, *La capacità negata. Il soggetto giuridico femminile nella giurisprudenza postunitaria*, Giappichelli, Torino 2020.

⁵ È traccia significativa di questo iato tra percezione sociale del matrimonio e sua previsione normativa, la delicata questione del proliferare di nozze celebrate solo reli-

promesso con le istanze cattoliche che continuamente emergevano durante i lavori preparatori, aveva fatto sì che non si connettesse alla contrattualizzazione del vincolo, sebbene accentuata, l'accettazione di ogni sua patologia, mantenendo il divorzio fuori dall'ordine giuridico⁶. È prevista la nullità del matrimonio, effetto di un'anomalia dell'atto che si considera, quindi, invalidamente originato per vizi coevi o precedenti alla stipula; quando invece il vizio sopravviene ed attiene al rapporto coniugale, può esservi al massimo la separazione che, però, non fa perdere lo *status* coniugale, semplicemente affievolendone alcuni effetti⁷. Inizia così, nell'Italia appena unita, la vigenza di un sistema della patologia matrimoniale la cui prassi presenta alcuni elementi particolarmente espressivi dell'attività *lato sensu* politica della giurisdizione dell'epoca e che appare in grado di rappresentare molto efficacemente quel divario tra discorso giuridico e prassi cui si faceva riferimento e su cui ci si vuole soffermare. In particolare, infatti, proprio attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, il regime di nullità del matrimonio – che determina, similmente al divorzio, la perdita dello *status* di coniuge – sembra poter talvolta colmare proprio la lacuna divorzile, finendo per essere, invece che rimedio del tutto eccezionale rispetto all'indissolubilità del vincolo, quasi una valvola di sfogo della disciplina matrimoniale, rischiando però di snaturarne i profili⁸. E si tratta di un fenomeno ancor più significativo perché d'eccezione anche rispetto all'attività stessa della giurisdizione, tradizionalmente arroccata su posizioni conservatrici in tema di famiglia, e segnatamente d'indissolubilità del vincolo matrimoniale⁹.

giosamente e che, perciò, costituivano per lo stato delle unioni di fatto, senza alcun rilievo giuridico. Cfr. P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Giuffrè, Milano 2011, p. 252 ss..

⁶ Sull'ammissibilità del matrimonio civile, ed eventualmente del divorzio, durante i lavori preparatori del codice, cfr. A. ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, Milano 1960; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Roma-Bari 1979; S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Giuffrè, Milano 2003; PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, cit..

⁷ Cfr. G. DI RENZO VILLATA, s.v. «Separazione personale (storia)», in Enc. Dir., XLI, Giuffrè, Milano 1989.

⁸ V. FRANCESCHELLI, *Il matrimonio civile: l'invalidità*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da Pietro Rescigno), II, Utet, Torino 1982.

⁹ È stata autorevolmente evidenziata «*l'ossessione, che da oltre venti anni è alla base dell'attività giurisdizionale italiana, di non aprire le porte a cause di nullità*». Cfr. C.A. JEMOLO, *Il matrimonio*, Unione Tipografica Editrice, Torino 1961, p. 124.

La perdita dello *status* coniugale non può pervenire per anomalie susseguenti alla stipula ed inerenti al rapporto, ed anzi è a tal punto tutelata l'indissolubilità, che anche eventuali vizi genetici possono essere sanati dalla concretezza dello svolgimento della relazione, prevenendo ad esempio, in tema di errore sulla persona, che il vizio non sia più eccezionale decorso un mese di coabitazione dopo averlo scoperto¹⁰. Per queste ragioni, non appare casuale che in occasione di una decisione particolarmente significativa in tema di nullità matrimoniale – e fondata appunto sulla disciplina dell'*error in persona* ex artt. 105 ss. c.c.¹¹ – l'autorevole estensore della nota a margine esordisca evocando proprio il rischio del divorzio.

Gravissima questione è quella risolta da questa decisione; gravissima, perché il risolverla negativamente ripugna al fine, all'essenza del matrimonio, e in pari tempo fomenta nella coscienza pubblica offesa la propensione non ad una semplice correzione della legge in fatto di errori annullanti il matrimonio, ma all'abbandono dello stesso fondamentale principio dell'indissolubilità matrimoniale, al divorzio. E se vi è caso in cui l'errore su qualità essenziali di uno sposo appaia ad ognuno dover cagionare nullità del matrimonio, è certamente quello che la Corte di Torino ebbe a decidere¹²?

Tra le cause espressamente previste dal codice in tema di nullità del matrimonio, quella dell'*error in persona* appare particolarmente evocativa del divorzio, e perciò piuttosto pericolosa per l'ordine costituito. Il riferimento testuale alla persona, privo di ulteriori specificazioni normative in grado di delinearne l'ambito applicativo, comporta la necessità di rapportarsi alla storicità del concetto evocato, delegando questo compito al giudice che di volta in volta deve decidere. È lui, infatti, ad esser chiamato a stabilire, nei singoli casi che gli si prospettano, qual è l'errore tale da poter comportare la nullità di un matrimonio. Il punto è che nell'Italia liberale, e segnatamente nel suo codice

¹⁰ Art. 106 c.c., Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

¹¹ Art. 105, sec. comma, c.c., Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

¹² Cfr. C.F. GABBA, *Nota*, Corte d'Appello di Torino, 5 giugno 1900, in *Foro It.* XXV (1900) 1098 s..

civile, la persona ha quelle connotazioni valoriali che si sono descritte, seppur brevemente, ad apertura, evocando l'ascendenza rivoluzionaria del concetto, e perciò la sacralità e la pregnanza che gli si riconoscevano a far data quantomeno dal pensiero giusnaturalista.

È proprio questa pienezza che inevitabilmente – sebbene molto gradatamente – segna il soggetto giuridico, a rendere quel riferimento testuale dell'art. 105 c.c. passibile di un'interpretazione particolarmente ampia, in grado di elevare l'identità individuale dagli angusti limiti della sua corporeità. Il punto di disquisizione della disciplina dell'errore sulla persona di uno degli sposi è, infatti, proprio l'interpretazione dell'identità personale, e cioè se questa sia circoscrivibile alla sola identità fisica, o se invece non sia ormai necessario estenderla ad altre qualità, che la dottrina e la giurisprudenza hanno poi qualificato come essenziali, tali cioè che sapendo della loro mancanza, lo sposo contestante non avrebbe contratto il vincolo¹³. E per quanto anche la giurisprudenza apparisse sufficientemente orientata ad ammettere l'interpretazione più ampia, l'indirizzo non era accolto in maniera lineare e soprattutto non finiva di esser carico di ambiguità, poiché anche il riferimento al carattere essenziale delle qualità da considerare, non sgombrava il campo da equivoci, dacché è intuitivo che ciò che è essenziale per taluno, per talaltro può addirittura essere irrilevante, con ciò dovendo di necessità evocare la sfera morale dell'individuo, che in questo caso è il coniuge che ritiene d'essere incorso nell'errore. Si tratta, tuttavia, di un aspetto delicatissimo dell'individualismo giuridico ottocentesco, che appare segnato da una decisa dose di prescrittività proprio rispetto a quelle condotte individuali che appaiono animate da ragioni prevalentemente personali e perciò il più delle volte atipiche, ma che proprio per la loro atipicità, scaturivano in situazioni giuridiche soggettive cui difficilmente si era disposti a riconoscere tutela giuridica. Tutte le situazioni inerenti allo *status* familiare, ad esempio, che uscissero fuori dal rigido recinto normativo segnato dalla famiglia legittima, non assurgevano in nessun caso al vaglio della giuridicità, incidendo

¹³ Sulla disciplina dell'invalidità matrimoniale, ed in particolare dell'errore sulla persona, cfr. F. FERRARA, *Diritto delle persone e di famiglia*, Jovene, Napoli 1941, p. 218; F. VASSALLI, *L'errore nella persona come causa di nullità del matrimonio*, in ID., *Scritti giuridici I*, Giuffrè, Milano 1960, 3 ss.; JEMOLO, *Il matrimonio cit.*, pp. 115-126; G. FERRANDO, s.v. «*Matrimonio civile*», in *Digesto delle Discipline Privatistiche* (sez. civ.) XI, Torino 1994, pp. 258 ss.

così radicalmente sulla sfera morale dei soggetti coinvolti, e perciò sulla loro individualità *tout court*¹⁴.

Di primo acchito, guardando ad alcune decisioni, proprio in tema di nullità matrimoniale questa prescrittività sembra ammorbidirsi, quasi a conferma della cornice valoriale sottesa al contratto matrimoniale, inteso cioè quale vincolo essenzialmente spirituale ed affettivo. L'ammissibilità dell'errore sulla persona può in sostanza apparire un elemento di discontinuità proprio per come riesce a far passare nell'ordine costituito aspetti morali del soggetto giuridico, diversamente di difficile rilevanza. Se è vero, infatti, che la nullità si rapporta ad un vizio dell'atto, precedente o coevo alla stipula, è vero altresì che l'errore si dipana lungo la relazione, venendo il più delle volte scoperto solo nel corso della vita coniugale e perciò finendo per poter essere di fatto equiparato ad una causa di scioglimento del vincolo attinente più al rapporto che all'atto, come avverrebbe se il divorzio fosse ammesso. È a fini di chiusura del sistema fondato sull'indissolubilità del vincolo, infatti, che interviene la sanabilità dell'atto ex art. 106 c.c., data dalla coabitazione di un mese dopo la scoperta dell'errore, così confermando il rilievo dato all'effettività della relazione, tale da poter anche risolvere vizi genetici dell'atto.

2. *Un matrimonio interculturale di fine XIX secolo*

La Corte d'Appello di Torino, con una decisione emessa il 5 giugno del 1900, dichiara la nullità del matrimonio che venne celebrato nel capoluogo sabauda, il 15 giugno del 1887, tra la baronessa piemontese Maria Carolina Luigia Sobrero e Robert Kalani – Hiapo William Wilcox, di origine Hawaiana, su domanda proposta dalla moglie, e basata su errore nella persona del marito. La Sobrero, infatti, aveva sposato Wilcox credendolo principe ereditario delle isole Sandwich, nell'arcipelago Hawaiano, e scoprendo solo più tardi, e precisamente nel marzo del 1895, che il marito fosse in realtà figlio di un'indigena dell'isola di Mani e di un operaio americano, e perciò di «origini bassissime». Sono diversi ed autorevolissimi i testimoni che sfilano davanti alla Corte per dar prova dell'inganno ai danni della povera Gina, confermando che la sposa avesse appreso la verità solo nella primavera del '95 – e perciò quasi 8 anni dopo le nozze – leggendo alcuni giornali in-

¹⁴ Cfr. D'ALTO, *La capacità negata cit.*, Cap. II.

glesì che riportavano «le gesta di Wilcox per la seconda volta ribelle», dichiarandone le umili origini.

Il barone Augusto Ferrero ed il dottore in legge Giacinto Pistorini affermarono recisamente di sapere che solo in marzo od aprile di quell'anno [1895] Gina Sobrero scoprì tutto ciò per la prima volta leggendo i giornali inglesi in cui, narrandosi le gesta di Wilcox per la seconda volta ribelle, se ne palesavano le vere origini.

Il senatore Luigi Roux narra bensì che questa circostanza gli venne resa nota dalla stessa attrice in quell'epoca, ma ha cura di soggiungere che facendogli la rivelazione dessa si dimostrò turbata e sorpresa per l'inganno in cui era caduta. Con questa riflessione, nella sua saggezza di persona colta, di prudente osservatore delle vicende umane, il teste persuade della sincerità e credibilità della allegazione di Gina Sobrero quando dice di non aver prima conosciuto le vere condizioni sociali e civili del suo sposo. E così pure la baronessa Giulia Arnolfi ci palesa che solo nel marzo 1895 Gina Sobrero poté venire a conoscenza del vero essere delle cose, avendo pur essa diligente cura di porre in rilievo il turbamento e l'emozione provata da costei e dai suoi familiari nel leggere simili notizie in un giornale inglese, che a lei, pare, venne comunicato; notizie che tutto induce a ritenere fossero non solo dolorose, ma anche inattese.

Ed infine la sorella di Gina Sobrero non esita a dichiarare francamente e recisamente che solo nel marzo 1895 costei apprese dalle notizie riportate nei giornali inglesi l'inganno in cui era caduta¹⁵.

Il marito di Gina Sobrero, infatti, era un personaggio abbastanza noto per essere attivo nella politica hawaiana, in quegli anni particolarmente in fermento.

Le testimonianze appaiono decisive ai fini del pronunciamento della nullità, soprattutto perché sono necessarie a non far operare la condizione per la quale la coabitazione di un mese a decorrere dalla scoperta dell'errore sana il vizio, a dimostrazione di quella preponderanza del rapporto matrimoniale sull'atto, decisiva a rinsaldare il principio cardine d'indissolubilità del vincolo. Eppure, l'inganno di Wilcox ai danni della futura moglie non sembra così lineare, perché molte circostanze paiono sfuggire alla ricostruzione dei giudici, quelle stesse circostanze che avevano orientato i magistrati di prime cure a negare la

¹⁵ Cfr. Corte d'Appello di Torino, 5 giugno 1900, in *Foro It.* XXV (1900) 1101. I corsivi precedenti, contenuti nel testo, sono tratti dalla decisione.

nullità. In primo grado, infatti, era parso strano – e comunque non provato a sufficienza – che la Sobrero, nel corso della sua convivenza non breve con il marito, e per di più svolta proprio nelle isole Hawaii, e cioè nei luoghi d'origine di Wilcox, non si fosse imbattuta in alcun indizio in grado di farle immaginare che il marito nulla avesse a che vedere con la famiglia reale di quei luoghi. I giudici di primo grado, però, vengono considerati troppo severi dalla Corte d'Appello, visto che sembravano addirittura pretendere «quasi una prova negativa, la quale non suole richiedersi neanche nei cimenti delle più facili indagini». Per queste ragioni

l'affermazione di Gina Sobrero e della sua famiglia, conestata dalla ragionevole convinzione dei testi scelti fra persone di squisita educazione intellettuale e morale, non contraddetta da qualsiasi anche lontana sicura parvenza di improbabilità, merita doveroso rispetto dinanzi alla severità del criterio giuridico¹⁶.

Deve dirsi che dalla decisione emerge con buona evidenza la difficoltà nella quale la Corte è ben consapevole di trovarsi. Il giudice di primo grado era sì apparso troppo rigido nei confronti della Sobrero, ma aveva dato prova di inquadrare compiutamente il piano giuridico della vicenda, chiarendo anzi nella maniera più adeguata i termini della disciplina dell'errore sulla persona. La Corte, infatti, sottolinea la correttezza dell'interpretazione degli artt. 105 e 106 c.c., mostrando di condividerne l'interpretazione più ampia, per la quale l'errore non può ridursi alla sola identità fisica, circostanza che tra l'altro comporterebbe piuttosto l'inesistenza dell'atto, ma deve di necessità riguardare la persona civile, ossia «quel complesso di fatti e di circostanze peculiari che individualizzano la persona in società»¹⁷.

Ebbene, secondo il Giudice torinese, la Sobrero era stata indubbiamente tratta in inganno da Wilcox e non avrebbe potuto comportarsi diversamente da come fece per evitare l'errore. Roberto Wilcox, infatti, arrivò in Italia accompagnato dal capitano Celso Cesare Moreno che lo presentò come figlio – o comunque parente in prossimo grado – di Hala Kaua primo, che era il re indigeno delle Isole Hawaii. Venne ospitato dalla Regia Accademia Militare di Torino e tutti i testimoni ascoltati durante il processo avevano confermato che venisse

¹⁶ Cfr. Sent. cit., 1103.

¹⁷ *Ibidem*.

regolarmente trattato come il principe che si credeva fosse. Persino l'accademista hawaiano James Both, a domande sulla condizione sociale del suo compatriota, confermava che fosse imparentato con la casa reale indigena di quelle lontanissime isole, ed anzi possibile erede al trono.

La Corte ritiene di dover offrire le dovute precisazioni anche in merito all'argomentazione conclusiva di rifiuto della nullità in primo grado, e cioè che ai fini della rilevanza dell'errore, era necessario che la parte attrice dimostrasse di aver usato la diligenza che normalmente si richiede nelle trattative matrimoniali e, ciò nonostante, di non esser riuscita a sfuggire all'inganno messo in atto dalla controparte; prova che allora si ritenne non fornita ed ora, invece, «convenientemente apprestata»¹⁸.

La madre di Gina, la nobildonna Vittoria Colonna di Stigliano, infatti, si era rivolta direttamente al console inglese per avere certezza della condizione di Wilcox, e De Bels Bounlie, che in Italia rappresentava anche Sua Maestà Hawajana oltre quella inglese, non fece che confermagliele, precisandole anzi che fosse opportuno per la sposina un corredo principesco, vista la probabilità di un suo prossimo futuro da regina. E seppure qualche dubbio fosse ancora rimasto nelle menti della sposa e dei suoi familiari, sarebbe stato di certo fugato il giorno stesso delle nozze quando lo sposo – ingannevolmente, secondo i testimoni e la Corte – organizzò l'ingresso di due rappresentanti di Kala Kaua, con tanto di dono nuziale da parte del re, corredato da dedica su targa di metallo.

Dunque è provato che Gina Sobrero che, come dissero i testi, e del resto lo rileva la ragion naturale delle cose, erasi decisa al matrimonio perché ebbe l'assicurazione che lo sposo era figlio di re ed erede presunto del Regno delle Isole Sandwich, venne indegnamente ingannata sulle condizioni di origine e di stato civile di costui; circostanze che costituiscono l'errore di persona ammesso dalla legge come causa di nullità del contratto relativo¹⁹.

Alla Corte, inoltre, l'errore sulla persona appare corroborato da un'ulteriore circostanza di particolare rilievo, ossia la fede pagana di Roberto Wilcox, condizione che, se non superata dalla sposa, può se-

¹⁸ Cfr. Sent. cit., 1104.

¹⁹ Cfr. Sent. cit., 1105.

riamente minare la costituzione di un'autentica società coniugale che rispettosa di quei valori cattolici ai quali sicuramente la Sobrero avrebbe voluto ispirare la famiglia, vista anche la celebrazione cristiana delle nozze.

Certo, nello Stato italiano non confessionale, l'appartenenza religiosa degli sposi non rileva ai fini della validità del vincolo matrimoniale, tuttavia

non v'ha dubbio che la diversità di culto sopra accennata possa produrre, unitamente agli altri inganni suaccennati, un errore di persona valutabile. (...) Il matrimonio, per vero, anche per le leggi nostre, per le avite consuetudini, è diretto a creare quella indissolubile società familiare, che tra una costante corrispondenza di affetti, e unicità di intendi e di direzione, provvede all'educazione della figliolanza nel dovere del buon cittadino. Impossibile sarebbe il conseguimento di un tale scopo, impossibile il raggiungimento di tale alta idealità dopo l'unione ingannevole tra persone di così diversa credenza²⁰.

Il riferimento alla fede non cattolica dello sposo contestato è particolarmente significativo, poiché era riconosciuto con una certa uniformità dalla giurisprudenza come qualità essenziale ai fini della qualificazione dell'errore sulla persona, evidenziando in particolare – proprio come fa la Corte sabauda – l'impossibilità di condividere la vita se la si ispira a principi completamente diversi, se non opposti, e così lasciando davvero trapelare l'idea di una tutela accordata agli aspetti più personali dei soggetti coinvolti, inerenti appunto alla loro sfera morale; ma altresì testimoniando un tratto d'ambiguità connesso all'affermazione della laicità dello stato, particolarmente evidente in tema d'istituzione matrimoniale.

3. Il rilievo sociale della nullità del matrimonio

Si segnalano in particolare due casi di nullità matrimoniale, entrambe riconosciute ex art. 105 c.c., basate sul riconoscimento dell'errore sotto il profilo dell'appartenenza religiosa. Si tratta di precedenti significativi, che infatti verranno regolarmente invocati sia dalle Corti giudicanti rispetto a casi simili – come d'altronde fa anche la

²⁰ Cfr. Sent. cit., 1106.

Corte torinese chiamata a decidere sul caso Sobrero / Wilcox – sia dalla dottrina favorevole all'interpretazione più estensiva dell'art. 105 c.c.²¹. Appare, inoltre, opportuno sottolineare che queste vicende vedono protagoniste delle donne, come d'altronde il caso della Sobrero: sono le mogli che agiscono e proprio in un ambito estremamente rilevante, e soprattutto per loro, visto il ruolo che il codice civile, e la società italiana dell'epoca, assegnava alla donna, sostanzialmente dimensionato interamente dalla famiglia.

In un caso, infatti, fu tale signora Strano ad agire nei confronti del signor Raciti, suo marito, per ottenere la nullità del loro matrimonio, sostenendo di essere incorsa in errore nella persona del coniuge, del quale, ma solo a matrimonio civile celebrato, venne a sapere che fosse già unito religiosamente a tale Nunzia Cudispoto. Per la Strano, però, la celebrazione del sacramento era necessaria – tanto da aver preteso persino che fosse oggetto di espressa condizione apposta al contratto matrimoniale – perché la sua fede cristiana le impediva di considerarsi effettivamente moglie in mancanza della celebrazione secondo le regole del Concilio di Trento. La presenza della condizione contrattuale sembra al giudice prova ulteriore del contegno fraudolento del Raciti che, nonostante appunto la condizione, aveva taciuto di essere già unito in sacramento; ed anzi, dal suo comportamento processuale è possibile desumere che l'uomo non si fosse affatto curato del rito religioso, eccedendo infatti l'impossibilità di sottoporre il matrimonio a qualsivoglia condizione²².

È proprio l'atteggiamento doloso del Raciti che la parte attrice pone a fondamento della sua domanda, e la Corte ritiene di accoglierla, precisandone però l'esatta qualificazione giuridica, per poterne poi desumere la nullità: secondo questo giudice, infatti, il comportamento doloso del futuro sposo sulla sua libertà matrimoniale aveva ingenerato l'errore sulla sua persona nel quale era caduta la Strano che, infatti, riteneva il Raciti libero, mentre invece era sposato religiosamente con

²¹ Sia nella decisione che nella nota che la segue sono infatti richiamate alcune pronunce di nullità per interpretazione estensiva dell'art. 105 c.c., e segnatamente i casi di errore riconosciuto, ad esempio, sulla condizione di sacerdote dello sposo o sulla sua fede pagana, caso, quest'ultimo, cui si farà riferimento di seguito. Cfr. Sent. cit., 1106.

²² Cfr. Corte d'Appello di Catania, 19 novembre 1881, in *Giur. It. (Raccolta generale progressiva delle decisioni delle Corti del Regno, Consiglio di Stato, in materia civile, penale, commerciale, amministrativa)* XXXIV, Utet, Torino 1862 – 1912, pp. 96-103.

un'altra. Il *nomen iuris* che la parte attrice aveva erroneamente attribuito alla sua istanza, fondando la richiesta di nullità sulla frode orchestrata dallo sposo, e perciò facendo riferimento ad un errore genericamente invocato quale causa di nullità, non poteva pregiudicarne l'esito, così mostrando tutta l'elasticità potenzialmente connessa alla disciplina ex art. 105 c.c. ed in particolare al concetto di persona ivi evocato, perché è esattamente l'errore su di una qualità decisiva dell'identità del Raciti – il suo legame religioso – che rende, per questa Corte, operante la disciplina della nullità:

(...) poiché il reputare l'uomo affatto spoglio di ogni diritto, come era pur considerato nel diritto di Roma, non è più consentaneo, anzi sta in manifesta antitesi coi principi che informano le sue eterne legislazioni, poiché talune qualità di un uomo sono così intimamente legate alla sua personalità giuridica, da non potersi disgiungere dalla stessa; ne consegue che, e ai termini dell'art. 105, il consenso è viziato allorché l'errore cade sull'identità fisica della persona, certamente lo è del pari quando l'errore versa su di una qualità essenziale, che si confonde nella di lui persona civile, su quelle doti che contribuiscono a che taluno abbia o no una condizione sociale o civile, o goda oppure vada privo della pubblica estimazione²³.

Le sfumature progressiste che intessono la decisione, in particolare in merito al concetto di persona, sono proprio quelle che appaiono più rischiose per il principio d'indissolubilità del matrimonio, tali infatti da far temere che un'interpretazione troppo ampia dell'art. 105 c.c. potesse addirittura comportare un ingresso di fatto del divorzio nell'ordine giuridico. È per questo che viene apposta una nota al margine di questa decisione, il cui autore non è disposto a riconoscere quest'ampiezza d'intenti del dettato normativo:

(...) Come può ritenersi che esso [il matrimonio ecclesiastico] eserciti influenza sulla personalità civile di un individuo, per modo che possa ritenersi che chi, in faccia alla Chiesa ha contratto matrimonio, abbia una personalità civile diversa da quella di colui che non è unito da questo vincolo? Ove è, nella specie, la qualità essenziale o giuridica sulla quale sarebbe caduto l'errore? (...) Ma, a parte questa considerazione ed ammettendo pure che il matrimonio ecclesiasticamente contratto influisca a so-

²³ Cfr. Sent. cit., 102.

stituire la personalità civile di un individuo, è egli esatto l'affermare che il legislatore intenda per errore sulla persona quello che cade sulla personalità civile di un individuo? ²⁴.

Le disquisizioni di dottrina e giurisprudenza sul punto, tese sostanzialmente tra un'interpretazione restrittiva o invece ampia del concetto di identità personale, sono chiaramente orientate dal tasso di controllo che si è disposti o meno a riconoscere sulla tenuta del vincolo matrimoniale. Ed emerge in maniera interessante come l'interpretazione logico-sistematica della disciplina sia usata in maniera funzionale ad entrambe le posizioni, a dimostrazione della loro valenza essenzialmente politica, evidente in particolare attraverso l'attività interpretativa della giurisprudenza. L'autorevole estensore della nota a margine della sentenza appena citata, ad esempio, ritiene che l'espressa previsione codicistica di una qualità essenziale – qual è quella dell'impotenza perpetua a generare prevista all'art. 107 c.c.²⁵ – sia utile prova, sul piano logico-sistematico, dell'ambito eccezionale cui relegare l'art. 105 c.c., promuovendone un'interpretazione assolutamente restringentesi alla sola ipotesi di errore sull'identità fisica. Il codice, infatti, ha sottratto il vincolo matrimoniale, vista la sua importanza sociale, alle regole generali della nullità dei contratti, prevedendone di speciali, come appunto quella dell'*error in persona*, che proprio per la loro specialità non possono che intendersi in maniera tassativa:

Il legislatore ha enunciato l'eccezione per far comprendere qual è la regola. (...) Quali sarebbero poi queste qualità così essenziali da costituire quella che si chiama persona civile? Se il legislatore avesse inteso estendere la sanzione di nullità all'errore sulle qualità costituenti la persona civile di un individuo, non avrebbe egli in questo caso, nello scopo di rimuovere ogni dubbio, indicato le qualità che debbono considerarsi integranti, per così dire, la personalità di un individuo?²⁶

Ma, del tutto specularmente, è stato anche sostenuto il percorso opposto, secondo cui proprio la previsione espressa di quella qualità

²⁴ Si tratta della nota alla sentenza di F. Ricci.

²⁵ Art. 107 c.c., L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

²⁶ *Ivi*.

eminentemente fisica di cui all'art. 107, costituisce la prova che non ci fosse l'intenzione di restringere l'ambito applicativo alla sola fisicità:

imperocché se è ragionevole che si annulli un matrimonio perché la persona colla quale si contrae non è quella con la quale si voleva veramente contrarlo, egli è altrettanto ragionevole che l'annullamento si accordi perché lo sposo o la sposa manchino di una qualità essenziale, ciò è veramente indispensabile a raggiungere i fini essenziali del matrimonio, e propriamente i fini morali di questo, perché, rispetto al fine fisico, l'art. 107, ha già statuito che l'errore sulla relativa qualità essenziale fisica sia titolo di nullità, sicché le qualità personali essenziali su cui cadendo l'errore può esser titolo di nullità del matrimonio, si riducono alle sole qualità non fisiche, cioè alle qualità morali-civili, corrispondenti al fine morale del matrimonio²⁷.

Tuttavia, anche l'ammissione dell'irriducibilità dell'errore al solo *error in corpore* dello sposo contestato, non comporta quel riconoscimento della persona *tout court*, che si temeva potesse incidere in maniera così significativa sulla tenuta del vincolo matrimoniale e che, in effetti, nessuno dei commentatori, anche tra i più progressisti, metteva in discussione²⁸. Si era a tal fine delimitato l'ambito di rilevanza di queste qualità essenziali, dovendo circoscriverle solo a quelle che avrebbero comportato la mancanza del consenso all'assunzione del vincolo – tali cioè che lo sposo contestante non si sarebbe sposato – e dovendo invece escluderne il rilievo quando avessero inciso non sulla formazione della volontà, ma solo sulla sua manifestazione²⁹. In sostanza, cioè, dall'analisi dei casi di nullità matrimoniale per *error in persona*, ciò che emerge è la rilevanza attribuita a quelle qualità che identificando socialmente lo sposo – ovvero, più precisamente, qualificandolo nella sua soggettività giuridica – ne traducevano la piena adesione ai valori dell'ordine costituito, e perciò la mancata rispondenza agli stessi dello sposo contestato. Nel caso della signora Strano, infatti, senz'altro si ri-

²⁷ Cfr. GABBA, *Nota cit.*, 1101.

²⁸ Lo stesso Gabba, estensore della nota a margine della sentenza di nullità del matrimonio Wilcox/Sobrero, pur essendo favorevole ad un'interpretazione estensiva dell'art. 105 c.c., sottolinea la necessità di una valutazione rigorosa dell'essenzialità della qualità oggetto di errore, da antidivorzista qual era.

²⁹ Cfr. VASSALLI, *L'errore nella persona cit.*, p. 4. In particolare sull'errore ostativo, Cfr. F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, Athenaeum, Roma 1915.

conosce il valore che lei attribuisce al sacramento cattolico, che viene considerato determinante della sua personalità, ma ancor di più si attribuisce rilievo a tutto il quadro valoriale che quel sacramento porta con sé, e che è perfettamente adesivo alla morale comune, tant'è che la Corte d'Appello non fatica a considerarlo meritevole di tutela:

(...) Perocché non è chi non vegga quanto sia dura ed atroce la condizione di una donna in cui sia vivo il sentimento religioso, nel vedersi per sempre legata ad un uomo che non potrà mai divenire suo marito in faccia alla Chiesa, perché già contrasse ecclesiasticamente altre nozze. Quella donna ha impalmato un uomo che l'ha immersa nell'obbrobrio, dacché la società cattolica la terrà per una concubina. E non può la legge, per fermo, autorizzare l'indissolubilità di un nodo, stretto a causa di un errore sì grave³⁰.

I timori di tenuta del sistema erano chiaramente legati all'ampio margine di discrezionalità che sembrava schiudersi al giudice, che poteva di fatto valutare la sensibilità morale delle parti in causa, come sembrava appunto aver fatto nei confronti della Strano³¹. In quel caso il riferimento al piano morale della sposa è agevolmente sostenibile, lo si è accennato, vista la sua adesione a quello comune; ma ciò non toglie che ad assumere rilievo risolutivo della controversia, è pur comunque un ambito sottratto alla qualificazione giuridica e, di fatto, potenzialmente sempre sfuggente a quella dimensione, vista l'indefinibilità normativa dei valori morali.

4. *L'appartenenza religiosa è qualità essenziale per il matrimonio civile*

Il rispetto della fermezza del dettato normativo non pare conciliar-

³⁰ Cfr. Sent. cit., 103.

³¹ "Si comprende di leggieri l'imbarazzo in cui è posto un magistrato, che sia uomo di cuore, nel dover respingere la domanda per nullità di un matrimonio. Ma non sarà mai inutile il rammentare, che di fronte alla legge debbono tacere i sentimenti del cuore, e che il giudice, suo grado o suo malgrado, deve fedelmente interpretare ed applicare la legge. Qualunque siano le conseguenze di una disposizione di legge, di queste non risponde mai il giudice, ma il legislatore, e solo a costui risale la lode o il biasimo secondo che sono buone o cattive, onde il magistrato non deve mai preoccuparsene, ma procedere diritto nella sua via, qual è quella di applicare la legge, buona o cattiva che sembri". Cfr. Nota alla sent. cit..

si con la complessità della personalità individuale che, assunta nella sua completezza, finirebbe per assumere i contorni di una mina costante dell'ordine costituito e soprattutto comporterebbe, in ambiti decisivi al mantenimento dell'ordine pubblico, una delega ampia alla giurisdizione, inconciliabile con i valori fondativi dell'ordine giuridico positivista, tanto che il timore di una delega eccessiva alla magistratura viene continuamente invocato da chi si occupa di nullità matrimoniale per errore sulla persona.

Oggi s'invoca la nullità del matrimonio perché si ignorava che l'altro coniuge abbia con altri contratto matrimonio innanzi la Chiesa soltanto, e si dice che conviene pronunziarne la nullità. (...) Se si mena per buona questa ragione, dimani si chiederà la nullità del matrimonio perché, ad esempio, uno degli sposi ignorava che l'altro professa religione diversa dalla sua, o perché ignorava l'esistenza di altro impedimento canonico alla loro unione e, per essere logici e conseguenti, converrà pronunciare l'annullamento anche in questi casi, per non far violenza alla coscienza timorata dello sposo, cui ripugna contrarre un vincolo non riconosciuto dalla sua religione³².

La questione, infatti, riguarda anche il principio di laicità dello stato, rendendone chiare alcune ambiguità, che emergono con più evidenza sul piano applicativo, dove è inaggirabile la difficoltà d'imporre un sentire laico ad un paese profondamente cattolico, e soprattutto nel quale si riscontra la forza coesiva, in termini di tenuta del sistema, proprio di quei principi cristiani che il legislatore sembrava esser riuscito a relegare alla sola sfera intima della popolazione. Lo stato italiano, infatti, mentre affermava la propria laicità, fondava altresì la propria tenuta sul tessuto morale condiviso, di matrice cattolica³³, lasciando così trasparire la fondatezza delle perplessità che si registravano – come s'è appena visto – a proposito di matrimoni misti sotto il profilo religioso.

Il tripolitano Giuseppe Arbib, di religione israelitica e suddito della reggenza di Tripoli, era nato in Francia ed era vissuto tra la Francia e

³² *Ibidem*.

³³ La perpetuità del vincolo – affermata dalla mancata previsione del divorzio – era garantita dalla cultura del sacramento cattolico, che continuamente alimentava forti ritrosie in tema di nullità. Cfr. JEMOLO, *Il matrimonio cit.*, p. 124.

l'Italia, dove incontrò Mirra Pietrasanta, che sposò a Milano. Secondo gli usi Tripolitani, Arbib avrebbe potuto avere più mogli, con possibilità anche di ripudiarne. Per queste ragioni la Pietrasanta, che pare avesse invece l'intenzione di un matrimonio cristiano, agì per ottenere la nullità del matrimonio. Nullità che non venne accordata né in primo grado né in grado d'Appello, proprio non riconoscendo l'essenzialità della qualità contestata ad Arbib, che era in sostanza la cultura che le sue origini lasciavano presumere, soprattutto in merito al rapporto coniugale. Lo sposo, però – sottolineavano i giudici – era nato in Francia e vissuto lì ed in Italia, al punto che di Tripoli, forse, non conosceva neppure i costumi e, sposandosi a Milano, aveva accettato gli obblighi derivanti dal contratto matrimoniale italiano; ma, soprattutto, non poteva ritenersi un impedimento al matrimonio laico la differenza di religione tra gli sposi. Anche in questo caso, la Corte condivide l'interpretazione ampia dell'*error in persona* non riscontrandola, però, nel caso di specie rispetto al quale non si rinveniva alcuna essenzialità della qualità contestata, tale cioè che non avrebbe fatto contrarre il vincolo. Dagli atti di causa, infatti, non era emerso alcun dato che potesse anche far solo sospettare che lo sposo visse il coniugio secondo le usanze del suo paese d'origine – per le quali, ad esempio, avrebbe potuto avere più mogli, con facoltà di ripudio – registrandosi anzi una sua semplice richiesta di separazione personale a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte della moglie³⁴.

È la Corte Suprema che, però, offre della vicenda l'esatta interpretazione giuridica – quella legittima, appunto – per la quale la decisione impugnata non ha compiutamente raffigurato il caso di specie e perciò ha finito per trarre dai principi in tema di nullità matrimoniale, pur esattamente evocati, delle conclusioni inesatte. La Corte Suprema, infatti, dà rilievo ad un parere, presente tra gli atti di causa, rilasciato dal Gran Rabbino di Tunisi, per il quale doveva considerarsi invalido il matrimonio contratto, secondo la legge italiana, tra un israelita suddito tripolitano ed una giovane cattolica. Appariva pertanto necessario verificare la validità del matrimonio tra la Pietrasanta ed Arbib, non secondo l'appartenenza religiosa di quest'ultimo, ma proprio in base al suo statuto civile, perché è quello che, composto di una complessità di elementi di certo non riducibili alla sola appartenenza religiosa, costituisce parte integrante dell'identità personale di un individuo. Ridurre la vicenda alle intenzioni matrimoniali, tra l'altro presunte, per le quali

³⁴ Cfr. Cass. Torino, 31 luglio 1883, in *Giur. It.* XXXV, 617-621.

la Pietrasanta avrebbe voluto un matrimonio cristiano e l'Arbib invece uno «alla turca», per la Corte Suprema è un errore di valutazione di diritto, poiché si traduce nell'inesatta qualificazione della vicenda, per la quale si finisce per non attribuire alla formazione del consenso matrimoniale la centralità che gli compete; deve trattarsi, infatti, di consenso libero e pieno, come senz'altro non può essere quello di chi lo presta sulla base di un errore. E nel caso di specie si tratta esattamente di errore, e precisamente di un errore sullo *status* complessivo di straniero, che la Cassazione, a differenza del Giudice di merito, valuta come qualità essenziale per identificare lo sposo.

Non è possibile di far paragone d'identità di stato tra il francese monogamo, che non può contrarre altre nozze, che è vincolato indissolubilmente per tutta la vita, pel quale è obbligo la coabitazione, l'assistenza e la fedeltà, e il matrimonio dell'ebreo-turco tripolitano, poligamo per diritto, che può legittimamente avere nello stesso tempo sino a quattro mogli, oltre un numero indeterminato di concubine, per il quale il matrimonio non è che un mezzo per la propagazione della specie, e nulla può avere della nobiltà del matrimonio cristiano; oltretutto l'uomo, secondo le leggi tripolitane, non ha alcun vincolo, è libero di dichiarare il matrimonio sciolto di sua sola autorità ed a suo piacimento, anche con l'atto ignominioso del ripudio³⁵.

Lo straniero, infatti, non si spoglia del suo *status*, tanto che quando decide di contrarre matrimonio in Italia, la legge gli impone di presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, da cui emerga che nulla osti alla celebrazione del matrimonio secondo la legge italiana. Ebbene, al di là del rispetto di questa formalità, per il Giudice di legittimità è chiaro che la Pietrasanta non avrebbe sposato l'Arbib se ne avesse conosciuto il suo statuto personale; e, circostanza di assoluto rilievo, appariva altrettanto chiaro che lo stesso Arbib avesse indotto la moglie nell'errore, impegnandosi a farle credere, anche attraverso dichiarazioni del consolato francese, che francese fosse la sua nazionalità, con tutto ciò che ne scaturiva. Si ritiene, pertanto, che il consenso della ricorrente fosse viziato perché fondato su di un errore essenziale sulla personalità civile dello sposo, che atteneva allo *status* relativo alla sua nazionalità tripolitana, del tutto confligente con

³⁵ Cfr. Sent. cit..

quello della Pietrasanta e con i principi cui avrebbe voluto ispirare il proprio matrimonio. Ma ciò che appare chiaro è che al di là della sottigliezza dell'argomentazione tecnica, sia di fatto l'appartenenza cattolica, e segnatamente il matrimonio cristiano, ad essere in grado di delineare quell'essenzialità funzionale all'identità di una persona, utile cioè ad esprimere l'adesione di quell'individuo all'assetto valoriale ritenuto costitutivo dell'ordine giuridico. Aspetto, questo, che rappresenta un ulteriore tassello, non solo dell'inquadramento della capacità d'agire del soggetto giuridico *tout court*, ma segnatamente di quello femminile. Si è sottolineato, infatti, che può apparire un dato particolarmente significativo sul piano storico-giuridico quello per cui veniva riconosciuta la pretesa di queste mogli, perché sembra dar prova di una certa possibilità d'azione della donna sposata che, resa dalla legge relativamente incapace attraverso l'autorizzazione maritale, grazie alla disciplina dell'*error* pare invece entrare nelle aule dei tribunali in tutta la sua pienezza di soggetto giuridico autodeterminantesi, e proprio in quell'ambito considerato il meno accessibile alla disponibilità dei privati, e soprattutto delle donne, ossia il matrimonio e la famiglia. A ben guardare, però, la corretta delimitazione della disciplina della nullità matrimoniale per errore sulla persona, fa emergere il reale dimensionamento del ruolo femminile all'interno del codice civile e della società che era chiamato a regolare, segnato da una certa funzionalità all'ordine costituito; ed anzi, proprio in quest'ambito, questa funzionalità femminile si coglie ancor più direttamente che in altri contesti, traducendosi in una forma di adesività delle donne al quadro ordinamentale, e segnatamente all'assetto valoriale cattolico. Era, infatti, proprio l'organicità della donna al matrimonio – e segnatamente ai valori cattolici che esprimeva – che aveva consentito alle due donne, protagoniste delle controversie appena esaminate, di ottenere la nullità dei loro matrimoni. Ciò che viene giuridicamente riconosciuto, e tutelato, non è la personalità della Strano o quella della Pietrasanta, ma l'assetto valoriale che l'ordine costituito conferisce al vincolo matrimoniale: attraverso queste due donne, che avevano mostrato un'adesione compiuta alla morale cattolica, si possono dichiarare nulli dei matrimoni che non apparivano pienamente conformi all'ordinamento italiano; nullità resa altresì agevole dall'assenza di prole, la cui legittimità costituiva la *ratio* profonda dell'intera disciplina familiare³⁶. La parità sessuale, che pure

³⁶ La centralità del matrimonio nella definizione del ruolo femminile in società è

era stato un principio espressamente evocato durante i lavori preparatori della codificazione, tanto che avrebbe dovuto rappresentare il criterio ispiratore di tutto il libro primo, non aveva di fatto per nulla investito il matrimonio, saldamente ancorato all'idea di una società coniugale fondata sull'autorità del marito e sulla subordinazione femminile, subordinazione che era garantita da tutto il sistema di diritto familiare, imperniato sulla legittimità della prole. Avrà senz'altro giocato un ruolo, lo si accennava, la circostanza che le donne che chiedevano la nullità non fossero madri: la presenza di figli legittimi avrebbe infatti, con ogni probabilità, orientato i giudici a non sciogliere il vincolo coniugale. È l'istituzione matrimoniale, infatti, che fonda la legittimità, parametro di appartenenza all'ordine costituito, e che traduce in maniera compiuta il principio patriarcale per il quale la società è fondata sull'autorità del padre, tanto che a lui solo è rimessa la questione dello *status* dei figli, ossia del loro stato di cittadini. Il codice italiano fa sua questa impostazione e la garantisce attraverso la previsione del divieto assoluto d'indagini paterne, sancendo una demarcazione netta tra chi è all'interno del perimetro della giuridicità – mogli e figli legittimi – e chi, al contrario – madri naturali e figli illegittimi – ne è inesorabilmente fuori. L'organicità della donna alla dimensione familiare, rinsaldata dalla morale cattolica, deriva chiaramente da questa impostazione, che di fatto si fonda sul controllo della maternità. Ed in effetti, il dato per il quale il matrimonio rappresentasse il destino femminile, ha finito per assumere connotazioni addirittura antropologiche, non venendo mai seriamente discusso, non solo durante la promulgazione del codice civile, ma neppure da quei movimenti d'emancipazione che ponevano la soggezione femminile al centro delle loro istanze³⁷.

un tratto di continuità tra antico regime e stato liberale, com'è evidenziato anche dalla complessa disciplina della seduzione, che fa compiutamente emergere la necessità del controllo della sessualità femminile, quale elemento centrale dell'ordine patriarcale. Cfr. D'ALTO, *Prospettive di ricerca sui risarcimenti per le relazioni d'amore: la parabola della seduzione*, in *Quaderni dell'Archivio Storico*, Fondazione Banco Napoli, 1/2017-2019, pp. 125-175.

³⁷ Basti pensare all'attività di Salvatore Morelli, che fondava la sua idea emancipatrice della donna proprio sulla centralità del suo ruolo di madre. Cfr. G. CONTI ODORISIO (a cura di), *Salvatore Morelli (1824 – 1880). Emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, ESI, Napoli 1992. Sul conservatorismo dei movimenti emancipazionisti liberali, Cfr. D'ALTO, *La capacità cit.*, Cap. IV, par 4.

5. La vicenda letteraria di Gina e William nelle pagine di Mantea

Non siamo in grado di conoscere tutte le reali vicende di questi matrimoni annullati, ma certo l'analisi storico-giuridica ci consente di collocarli nel solco di decisioni che traducono una buona dose di conservatorismo della magistratura, anche in questi casi che paiono *prima facie* promuovere un certo progresso, quantomeno in termini di tutela della persona. È chiaro a questo punto che queste spose, salvaguardate e messe al riparo da una vita matrimoniale che si preannunciava perlomeno faticosissima, sono strumentali proprio alla tutela di quello *status quo* fondato sull'indissolubilità matrimoniale così caro alla giurisdizione liberale, e messo in pericolo più dall'ammissibilità di un matrimonio non vissuto secondo la fede cattolica, che non dalla sua nullità dichiarata. La Strano e la Pietrasanta, con il dato non secondario di non essere madri, agivano proprio invocando quei valori che, nonostante la laicità espressa dello stato italiano, rendevano le loro richieste perfettamente aderenti allo *status quo*.

Il caso di Gina Sobrero e Roberto Wilcox, cui si ritorna, offre invece tutt'altre possibilità di lettura, che possono essere particolarmente fertili per un'analisi del diritto tesa a farne emergere gli aspetti più concreti. In primo luogo, la sentenza presenta non poche oscurità sul piano dell'argomentazione giuridica, che lascia trasparire l'opera di compromesso operata dalla magistratura per il riconoscimento di questa nullità, della quale pare mancare ogni elemento di diritto. Il Giudice dell'Appello, infatti, ritiene dimostrato l'inganno di Wilcox ai danni della Sobrero, e quindi l'errore nel quale sarebbe incorsa, ma in realtà nulla dice della loro convivenza coniugale, durata per oltre due anni, di cui la gran parte avvenuta proprio in quelle terre lontane, dove Gina sarebbe dovuta diventar regina. Le perplessità del primo giudice non vengono fugate, e cioè non è dimostrato che davvero la sposa non fosse mai venuta in contatto con nessun dato che potesse farle venire qualche dubbio sulla vera identità del marito. Si dice solo, nella decisione, che la Sobrero tornò da un esodo infelice, lasciando presumere – senza alcuna prova – che durante quell'esodo di certo non fosse divenuta regina ma anche che nulla avesse appreso del coniuge, rimanendo perciò nella convinzione di aver sposato un futuro principe e venendo a conoscenza della verità sul marito solo una volta tornata in Italia, grazie alla lettura di giornali inglesi. Dati, questi, che lasciano supporre con una certa evidenza – testimoniata dal riferimento conclu-

sivo alla fede pagana di Wilcox, che sembra in realtà più funzionale a supportare la decisione con dei precedenti giurisprudenziali che a fondare l'errore – che anche la Corte di Torino si situasse nel solco conservatore tracciato dalle corti che precedentemente avevano riconosciuto nullità matrimoniali su argomentazioni simili. Ma il dato più significativo è senza dubbio la lunga convivenza dei coniugi Wilcox nelle isole Sandwich, che lasciava davvero poco margine di credibilità alla possibilità dell'errore sullo *status* sociale dello sposo. C'è da credere che l'appartenenza della sposa all'alta aristocrazia torinese non avesse mancato di rinsaldare un certo conservatorismo dei giudici aditi³⁸, ma ciò non toglie che l'argomentazione giuridica, utile in particolare ad evitare l'applicabilità della condizione sanante prevista dall'art. 106 c.c. – oltre un mese di coabitazione – appare carente, per non dire inesistente, come non può fare a meno di sottolineare pure l'estensore della nota che segue la sentenza che³⁹, pur dichiarandosi immediatamente in linea con la pronuncia, sente tuttavia di doverla coadiuvare sul piano argomentativo, poiché l'errore della Sobrero appare solo dichiarato, e non dimostrato:

non è dubbio che questa decisione procurerà una vera soddisfazione al senso morale di ogni onesta persona, ma è essa ben sicura in diritto, cioè di fronte al testo della legge, all'art. 105 cpv. primo del codice civile? Non è essa un'interpretazione troppo ardita della espressione errore nella persona, adoperata in questo articolo?⁴⁰.

Vi è però, come si accennava, anche un ulteriore aspetto che sembra mettere definitivamente in discussione la costruzione della vicenda matrimoniale dei coniugi Wilcox assunta dalla Corte di Torino, e che contribuisce a dare un certo spessore a quei timori che regolarmente emergevano in merito all'interpretazione della disciplina dell'errore

³⁸ La Sobrero era figlia del barone Lorenzo, Colonnello del Regio Esercito Italiano, e della nobildonna napoletana Vittoria Colonna di Stigliano. Annoverava parentele prestigiose, tra cui lo scienziato Ascanio Sobrero – scopritore della nitroglicerina – e Giovanni Giolitti.

³⁹ Carlo Francesco Gabba era stato favorevole all'introduzione del divorzio negli anni giovanili, cambiando in seguito posizione e divenendo, anzi, anche contrario all'esclusività del matrimonio civile, poiché riteneva che si dovesse optare per un sistema misto, in grado di comprendere anche il sacramento. Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-francesco-gabba>.

⁴⁰ Cfr. GABBA, *Nota cit.*, 1099.

sulla persona: Gina Sobrero, infatti, è poi divenuta la Mantea della letteratura femminile di fine secolo XIX, e ha raccontato lei stessa – alla dovuta distanza dai fatti narrati ed anche dalla morte dell'ex marito – tutta la sua vicenda matrimoniale, tormentata ed avventurosa⁴¹. Il testo, scritto in forma di diario, venne pubblicato nel 1908, ma le pagine datano a partire da due mesi circa dopo le nozze e riguardano proprio il periodo in cui la coppia visse ad Honolulu, dove era giunta pochi mesi dopo il loro matrimonio⁴². Proprio la forma diaristica conferisce al testo quella venatura intimista, tipica della letteratura femminile tra Otto e Novecento e della quale Mantea fu esponente, soprattutto inscrivendosi nella tradizione del galateo femminile e offrendo consigli di comportamento ad ogni categoria di donne, tra le quali riscuoteva un buon successo di pubblico, anche come collaboratrice di giornali femminili dell'epoca⁴³. Fu sempre moderata la sua posizione rispetto alla questione femminile, che diveniva proprio in quei decenni oggetto di rivendicazione specifica da parte dei movimenti emancipazionisti⁴⁴; ma anche sotto questo profilo, il racconto autobiografico di Mantea riesce ad offrire nuove sfumature anche alla stessa posizione dell'autrice, perché testimonia il modo in cui concretamente, nella sua vita, aveva vissuto la relazione con l'altro sesso, riuscendo così anche a rappresentare alcune contraddizioni tipiche dell'emancipazionismo liberale, come si vedrà. *Espatriata*, infatti, appare una traccia in grado di testimoniare diversi caratteri dell'epoca in cui fu scritto, non mancando di rilevare anche come *cabier de voyage*; ma, ai fini dell'analisi che si sta svolgendo, è soprattutto quale sorta di prova autentica del matrimonio annullato che si guarda a quel testo, dal quale traspare un vissuto matrimoniale addirittura in contrasto con quello desumibile dalle sia pur asfittiche ricostruzioni giuridiche, conferendo perciò alla vicenda processuale tutt'altro tenore, e disvelando il vero volto di quella pronuncia di nullità, che sembra piuttosto essere a tutti gli effetti un surrogato del divorzio nell'Italia postunitaria⁴⁵. Gina, infatti, suo mari-

⁴¹ Wilcox era morto il 23 ottobre del 1903.

⁴² Cfr. MANTEA, *Espatriata. Da Torino a Honolulu*, Salerno Editrice, Salerno 2007.

⁴³ Per un quadro d'insieme sull'attività di Mantea, in qualità di scrittrice e di giornalista, Cfr. *Introduzione*, in MANTEA, *Espatriata. Da Torino a Honolulu*, a cura di O. FRAU, Salerno Editrice, Roma 2007, pp. 7-10; V. anche FRAU, *Per una geografia della memoria: la Mantea di Espatriata*, in *Italica*, 2-3/2007, pp. 382-398.

⁴⁴ Cfr. F. PIERONI BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile in Italia (1848-1892)*, Einaudi, Torino 1975.

⁴⁵ Cfr. A. MARONGIU, s.v. «*Divorzio (storia dell'istituto)*», in *Enc. Dir.* XIII, Giuf-

to Wilcox lo aveva conosciuto bene e di certo lo aveva perfettamente identificato, proprio grazie a quel suo triste esodo nelle isole Hawaii, cui facevano riferimento gli autorevoli testimoni chiamati a darle manforte nel processo. Lì aveva avuto occasione di condividere, nella sua qualità di moglie, la vicenda politica del marito, mostrando in tanti punti del racconto di sapere perfettamente chi fosse William – come lo chiama sempre nel suo diario – e quale fosse la sua attività, condividendone la posizione sociale ed economica, in una parola il suo *status*. Wilcox era nato il 15 febbraio del 1885, da William Slocum Wilcox, capitano di mare del Rhode Island, e da una hawaiana di origine nobile, Kalua Makole-o-kalani Hiapo, appartenente alla dinastia regale dell'isola di Maui. È lì che William era cresciuto, formandosi da insegnante; ma quando nel 1880 fu nominato deputato per il distretto di Wailuku, decise di dedicarsi completamente alla politica e fu infatti scelto dal re Kala Kaua, insieme con altri giovani connazionali, per un programma di educazione da svolgersi attraverso lunghi soggiorni all'estero, finalizzato alla formazione di quella che, al rientro in patria, avrebbe dovuto formare la nuova classe dirigente indigena, in grado di contrastare la minoranza bianca – i cosiddetti *haole*, che discendevano dai missionari europei giunti nelle isole a fine XVIII secolo – che premeva per esercitare il potere⁴⁶. Le notizie in merito alla «bassissima origine» di Wilcox – che pure circolarono e circoleranno, sebbene saranno definitivamente rifiutate dagli storici⁴⁷ – di certo non potevano che essere considerate solo in modo strumentale da Gina, che nel suo diario dimostra invece di venire a conoscenza dei parenti di William, di incontrare lo stesso re Kala Kaua e di essere ospite, nell'ultimo periodo del suo soggiorno hawaiano, della sorella del re, Lydia Kamaka 'eha Lili 'Uokalani, che divenne l'ultima regina delle Hawaii, ed alla quale Mantea collega il tentativo di colpo di stato che valse al marito, che vi aveva preso parte attiva, una condanna a morte. Insomma, che Wilcox fosse un attivista politico hawaiano, impegnato in prima persona nella lotta di resistenza del proprio paese rispetto all'avanzata dei

frè, Milano 1964; A. GALOPPINI, *Profilo storico del divorzio in Italia*, in *Commentario sul divorzio* (diretto da Pietro Rescigno), Giuffrè, Milano 1980. Sul dibattito che si registrava in merito al divorzio nella dottrina italiana postunitaria, Cfr. M. TITA, *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Giappichelli, Torino 2018, pp. 29 ss..

⁴⁶ Cfr. A. QUIGG, *Kalakaua's Hawaiian Studies abroad Program*, in *The Hawaiian Journal of History* 22, Honolulu 1988, pp. 170 – 208.

⁴⁷ Cfr. FRAU, *Introduzione cit.*, p. 27.

bianchi, e che da questa sua attività derivassero anche le sue alterne fortune economiche, di certo era ben chiaro alla moglie⁴⁸, fin dall'arrivo ad Honolulu:

S'era già risaputo in paese l'arrivo di William e la nostra lancia venne circondata, stretta d'assedio da innumerevoli barchette cariche di kanaki [nativi hawaiani] uomini e donne, cinti il capo e la vita di *leis*, ghirlande di fiori, i quali venivano a festeggiare l'amico, il compagno fatto più acro dalla lunga assenza, rivestito di gloria per gli studi compiuti, le cognizioni acquistate, il mistero della lontananza nel periodo più intenso della vita. Anche la sposa, questa straniera impadronitasi del cuore di uno fra loro, tra i più stimati e ragguardevoli, eccitava la loro curiosità, il loro facile entusiasmo e, scesa a terra, mi baciavano le mani, mi cingevano il collo e i fianchi dei loro *leis* olezzanti, mi offrivano frutta, di cui ignoravo i nomi, mi stordivano col loro *aloha*, col cicaleccio incomprensibile per me, ma che mi suonava dolce, privo com'è di consonanti; mi avrebbero portata in trionfo, se William impietositosi del mio imbarazzo, non mi avesse fatta salire nella vettura di questi suoi parenti dei quali siamo ospiti da qualche giorno. (...) La disgrazia è che sono capitata, credo, tra le più primitive delle famiglie Kanake, senza i mezzi per uscirne e senza forse quella speciale disposizione d'anima che ci fa sorridere delle piccole miserie della vita. Credo che se fossimo andati al Royal Hotel, in quella graziosa villa a vari padiglioni che sorge in mezzo ad una vera oasi di verdura, dove ci sono cuochi eccellenti, belle camere ariose, ospiti bianche e tutte le comodità a cui sono avvezza, forse potrei già adesso apprezzare il lato pittoresco delle cose che mi circondano, la bizzarria di questa esistenza, questo insieme di barbarie e di raffinatezza.

Invece...

Non conoscevo affatto il valore del denaro: da ragazza non ho mai veduto che il mio spillatico più che sufficiente ai miei modesti capricci; maritata, ho speso senza calcolare, mio marito suppliva largamente ai bisogni della nostra piccola azienda; durante il viaggio l'ho visto sempre generoso, non solo con me, ma coi servi, negli acquisti, e confesso che non gli ho mai consigliato l'economia (...). Purtroppo quando, scontenta del mio soggiorno dai Nowlien, gli ho chiesto di condurmi altrove, egli ha dovuto farmi conoscere la verità: il Re imbarazzato nei suoi stessi affari, non può più fornirgli la lauta pensione che lo faceva vivere da gran signo-

⁴⁸ Wilcox restò fedele alla causa politica fino alla sua morte e divenne il primo delegato al congresso degli Stati Uniti.

re in Italia e nulla egli può ottenere dalla sua famiglia che si era opposta al nostro matrimonio, e in favore della quale, d'altra parte, egli aveva rinunciato ad ogni suo avere⁴⁹.

È un resoconto dal quale traspare di continuo l'impossibilità di Gina di adattarsi a quell'ambiente, osservato con lo sguardo tipico del viaggiatore dell'Europa Ottocentesca, superiore e curioso nei confronti delle popolazioni distanti geograficamente e culturalmente da sé⁵⁰; ma è soprattutto la prova che la Sobrero fosse perfettamente a conoscenza della posizione sociale del marito, tale da non consentirgli neppure una sistemazione definitiva e soprattutto adeguata, almeno secondo i parametri dell'aristocrazia torinese. I giudizi di Gina sono spesso sferzanti, e non risparmiano neppure l'attività politica del marito, della quale appare continuamente informata, anche rispetto a dettagli non secondari, tanto che *Espatriata* costituirà una testimonianza piuttosto significativa di quel periodo della storia hawaiana, del quale Wilcox fu assoluto protagonista⁵¹.

Mio marito presiede comizi, scrive articoli per i giornali locali, prepara discorsi, chiacchiera, si agita e credo si prepari guai e delusioni.

Ho assistito io pure ad uno di questi meeting dove egli, che pare sia

⁴⁹ Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, pp. 127 – 129.

⁵⁰ Sono continui i giudizi negativi di Gina sulla popolazione indigena, con eccezioni riguardanti solo i nativi incrociati con i bianchi, come il marito: “[La signora Nowlien] è figlia di un cinese e di una hawaiana; ora, se questi kanaki incrociati con i bianchi procreano campioni davvero belli come mio marito, Iaukea, il ciambellano del re, e altri che ho già conosciuto, essi risultano positivamente brutti quando s'uniscono ai mongoli; si direbbe che questa razza, forse più forte, vi stampi con maggiore intensità i propri caratteri. E questa mia ospite, col suo piccolo naso, le labbra grosse un po' rovesciate sulle gengive scure, gli occhi a fior di pelle, le mani gialle e affusolate, mi pareva piuttosto una scimmia che una creatura umana”. Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, 130.

⁵¹ Proprio per il suo valore di documento storico per gli studi sull'attività politica di Wilcox, il diario di Mantea è stato tradotto dalla Hawaiian Historical Society, Cfr. MANTEA, *An Italian baroness in Hawaii*, trad. di E. C. KNOWLTON, a cura di N.J. MORRIS e C. BACCHILEGA, Hawaiian Historical Society, Honolulu 1991. In particolare, il diario rappresenta l'unica testimonianza del coinvolgimento della principessa Lili 'Uokalani nel tentativo insurrezionale del 1888, per il quale Wilcox in persona avrebbe dovuto uccidere il re Kala Kaua per favorire l'ascesa al trono proprio della sorella, che ospitava la coppia Wilcox-Sobrero nel loro ultimo periodo di permanenza ad Honolulu. Si tratta di un evento ancor'oggi poco chiaro, anche perché la principessa, nelle sue memorie, nega il suo coinvolgimento in quel tentativo di colpo di stato. Cfr. FRAU, *Introduzione*, in *Espatriata cit.*, p. 12 s..

un ottimo oratore nella sua lingua, enunziava il suo programma: la sala era gremita di kanaki con le loro donne.

Manco a dirlo non ho capito una parola: non conosco e non imparerò mai l'Hawaiano, la sola parola che sono riuscita a ritenere è il loro *aloha*, sfido!, lo ripetono almeno mille volte all'ora: è insieme vocativo e interiezione, aggettivo e verbo, sintetizza tutti i loro sentimenti, qualunque emozione dell'anima. E quanti ne emisero in onore di mio marito, che li arringava, mi disse chiaramente l'entusiasmo destato dalle sue parole. E riversavano anche su me parte del suo trionfo; mi applaudivano e volevano baciarmi le mani, mi offrivano fiori, per poco mi soffocavano ed io, in mezzo a quella folla nera, forsennata, mi facevo pietà, avrei voluto fuggire, non vederla mai più, avrei pianto di rabbia e di ribrezzo.

Un kanako, pazienza! Ma cento, mille kanaki che vi amano troppo, sono superiori alle mie forze, oppure non sono proprio fatta per la popolarità⁵².

La disposizione d'animo della Sobrero rimane pressoché invariata nel corso di tutto il soggiorno hawaiano, che pare da subito caratterizzato dalla totale mancanza di volontà di adeguarsi alla sua nuova condizione: «Ci sono, ma non ci starò!» È il significativo *incipit* del racconto della sua vita ad Honolulu, caratterizzato infatti da una sua ricerca costante di fondi per poter tornare a casa sua, in Italia.

In questo momento io soffro di tutti gli inconvenienti insieme della mia situazione; tutte le forze umane non potrebbero ad un tratto toglierli dalla mia strada, ma se io con pazienza, arguzia, energia, mi adopero a distruggerli, poco alla volta finirò per trionfarne, riuscirò ad andarmene da questo paese che per ora aborro, a rivedere i miei cari, il mio paese, a cui anelano tutte le fibre del mio essere⁵³.

E Gina se ne andrà, di lì a pochi mesi: fallito il tentativo di Wilcox e dei suoi compagni di spodestare il re Kala Kaua, verrà consentito alla coppia di lasciare le isole, invece che imprigionare William, del quale il Governo aveva decretato la morte: «ed ora parto: l'Alameda giungerà domattina da Sydney e nel pomeriggio leverà l'ancora per sa FRANCISCO».

Il diario si chiude con il racconto degli ultimi difficili giorni vissuti

⁵² Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, p. 152 s..

⁵³ Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, p. 130. Il corsivo precedente nel testo è a p. 126.

ad Honolulu, resi angosciati dalle vicende politiche che avevano coinvolto Wilcox, ma non è privo di rilievo il riferimento in termini liberatori alla partenza, che sembrano riguardare non solo l'agognato rientro in Italia, ma anche una nuova speranza di vita coniugale. Gina, infatti, dopo aver appreso della sorte di suo marito, si era recata dal console italiano, portandogli in pegno i suoi gioielli, perché ne avesse in cambio i soldi sufficienti per partire:

Allora sì, ho pianto: ho pianto tutte le mie lacrime perché mi sono dimenticata di me stessa e in un'orrida visione ho visto quest'uomo cui appartengo, che mi ha voluto bene fino a farmi sua moglie, che è il padre di questa disgraziata creatura che sta per nascere, chiuso nell'orrore del carcere di Punch Bowl, tormentato e fatto cadavere. E quando più tardi giunse William, pallido e sconvolto, me lo strinsi al petto in un impeto di commozione disperata; di una tenerezza che forse non avevo provato mai prima d'allora. Capii il dolore di certe vedove che mi era altra volta parso irrisorio, sentii che sarei stata ancora felice portandolo meco da questo paese che me lo ha mutato, che avrei lavorato anche con entusiasmo per lui, pur di strapparli a questa ridicola e falsa esistenza⁵⁴.

Emergono da queste ultime righe del racconto due dati interessanti, che sono la gravidanza della Sobrero e l'inconsueta tenerezza nei confronti del marito. È proprio sotto questi profili, infatti, che il diario di Gina, unitamente alla sua vicenda processuale, rappresentano anche una testimonianza in merito al processo di emancipazione femminile, come si accennava. Mantea era contraria a quello che lei stessa aveva definito «femminismo strombazzato»⁵⁵, dando prova della sua moderazione anche nei galatei femminili di cui era autrice, oltre che negli articoli dei giornali ai quali collaborava⁵⁶. Ma era il modo del femminismo che non condivideva, mostrando anzi – in effetti con la sua stessa vita – di avere molta considerazione dell'emancipazione, soffrendo non tanto la demarcazione del ruolo cui erano destinate le donne, quanto

⁵⁴ Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, p. 175 s., anche per il corsivo precedente.

⁵⁵ «Sono felicissima d'esser donna, ma confesso che in certi momenti darei i miei occhi, che sono la migliore cosa mia, per potermi far ragione in questo mondo dove, con tutto il femminismo strombazzato, noi dobbiamo sempre tacere». Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, 107.

⁵⁶ «La sposa si uniformi molto ai gusti del marito, non si mostri troppo appassionata dei luoghi che vede, ma non rimanga fredda davanti agli entusiasmi di lui per le bellezze naturali o artistiche». Cfr. MANTEA, *Le buone usanze*, Streglio, Torino 1897, p. 81.

la maniera di vivere quel ruolo, ossia la totale subalternità, anche di natura generalmente culturale, che lo caratterizzava e che rendeva la moglie impossibilitata ad esser davvero la compagna di vita del marito.

In fondo io credo [questi orientali] considerino ancora la donna come un essere inferiore, incapace di associarsi alle loro idee, di avere dei criteri propri, di ragionare. Ma io lo convincerò che si sbaglia, per quanto ci riguarda. (...) Noi donne di questa fine di secolo abbiamo spogliato le placide blandizie, non ci spaventano le lotte, ci sentiamo di stare a fianco ai nostri mariti per dividerne le difficoltà, confortarne le pene, se occorre, lavorare con loro⁵⁷.

È chiaro che la Sobrero non fosse, insomma, contraria all'emancipazione in sé, perché pur condividendo il tradizionale ruolo coniugale riservato alla donna, ne soffriva in prima persona la soggezione che lo contraddistingueva in ogni aspetto della società coniugale. Proprio questa impossibilità di avere con il marito un rapporto paritario, ossia di reale condivisione della quotidianità e delle vicissitudini della vita, era stata all'origine del disincanto che l'aveva colta immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, la cui descrizione, infatti, è già in grado di tradurre sfumature di delusione rispetto alle aspettative con cui una fanciulla tradizionalmente si accingeva alle nozze.

Sono entrata nel matrimonio come per una porta trionfale di cui finora non ho trovato l'edificio corrispondente, uno di quei motivi gloriosi cui accenna Wagner nelle sue produzioni, motivi che si interrompono sul più bello, lasciando lo spettatore incuriosito, ma non soddisfatto, anzi indispettito, quasi conscio d'esser defraudato d'un godimento promesso ed atteso con diritto⁵⁸.

Certo, un matrimonio eccezionale il suo, se non altro perché interrazziale in un'epoca in cui quelle unioni erano davvero rare, ma per il resto vissuto, almeno da parte sua, conformemente alla mentalità delle ragazze dell'epoca, che sul matrimonio investivano tutto, e non solo in termini romantici, poiché da quello dipendeva il loro *status*, la loro esistenza *tout court*. Il racconto di ciò che davvero il matrimonio finiva per essere, spesso del tutto all'opposto rispetto agli investimenti, so-

⁵⁷ Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, p. 56.

⁵⁸ Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, p. 53 s..

prattutto di natura emotiva, divenne un tratto caratteristico delle scrittrici dell'epoca che, più o meno adesive al femminismo, offrivano delle testimonianze sulle reali condizioni di vita delle mogli – e non solo, investendo in realtà le diverse posizioni femminili – di totale subalternità e perciò di mancanza di libertà⁵⁹. Ma è in quel riferimento alla maternità che si registra la traccia più originale della posizione di Mantea, che dichiara espressamente – con una buona dose d'anticonformismo per l'epoca – di non sentire alcuna affezione verso il nascituro, derivante, secondo lei, da una totale assenza d'istinto materno, comprovata anche dai suoi ricordi di bambina, quando non giocava con le bambole se non fingendo di essere lei maestra e loro sue allieve e non, come ci si aspetterebbe, lei mamma e loro figlie. È attraverso il rifiuto espresso del ruolo di madre, e l'inadeguatezza rispetto a quell'insieme di emozioni che, per natura, avrebbe dovuto provare dinnanzi all'imminente maternità, che Mantea riesce ad esprimere una posizione decisamente progressista, persino rispetto ai movimenti dell'emancipazionismo liberale, che continuavano, invece, a vedere nel ruolo materno il fondamento inamovibile dell'organicità femminile alla famiglia⁶⁰.

(...) Sono semplicemente in quello stato che si chiama interessante, forse perché priva di interesse per un certo periodo una donna, rendendola deforme, brutta e capricciosa. Come se non ricordassi ciò che è accaduto alle mie amiche che hanno preso marito prima di me! Solamente vorrei che non se ne parlasse, che mia madre non mi guardasse con quegli occhi pietosi come se mi minacciasse una sventura, che le amiche non mi facessero tutte la stessa domanda; oh! Per affettuosa premura! Non lo metto in dubbio. Prima di tutto, può anche non essere vero, rimanere solo una speranza. Speranza? E lo desidero io proprio in fondo al cuore?

(...)

Non so perché il Padreterno abbia così crudelmente punito la donna, per un fatto lecito, onesto, che egli ha benedetto, sancito, voluto anzi, dicendo ai primi nostri padri, là, in quel misterioso Eden: “crescete e moltiplicate”. Perché renderci così brutte per tanto tempo, farci soffrire così

⁵⁹ Cfr. M. DE GIORGIO, *Signore e signorine italiane tra Otto e Novecento: modelli culturali e comportamenti sociali regolati da uno stato civile*, in L. FERRANTE, M. PALAZZI e G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti, patronage e reti di relazioni nella storia delle donne*, Rosenberg e Sellier, Torino 1988, pp. 470 ss..

⁶⁰ Cfr. S. ALERAMO, *La donna e il femminismo (Scritti 1897 – 1910)*, Editori Riuniti, Roma 1978.

crudelmente, pare, e rischiare la vita, sovente? La colpa di quel benedetto pomo, soltanto?⁶¹

La maternità costituisce in effetti una traccia costante della cosiddetta questione femminile, e diventerà l'elemento attraverso cui si delineerà il cosiddetto pensiero della differenza, teso proprio ad evidenziare le diversità antropologiche tra uomini e donne, tali da dover essere prese in considerazione per una ricostruzione radicale del tessuto sociale. Ma quando Gina scrive il suo diario, ed anche quando Mantea lo pubblica, circa venti anni più tardi, i movimenti femminili non erano ancora riusciti ad operare una sintesi efficace tra il tradizionale ruolo materno della donna, che la relegava in famiglia, e la necessità sempre più avvertita di renderla autonoma, ciò che rendeva l'emancipazionismo dell'epoca anche piuttosto contraddittorio e segnato da significative tracce di conservatorismo. La stessa Mantea ne è espressione, per come da un lato descrive la sua forte tendenza individualista – per la quale non riesce a vivere il suo ruolo di moglie e madre secondo la radicata mentalità dell'epoca – ma dall'altro assume pubblicamente un atteggiamento di assoluta moderazione e di rispetto per il matrimonio e la famiglia, traducendo appunto quel compromesso con il sistema patriarcale che costituirà l'ostacolo maggiore con cui già le pioniere del femminismo dovettero fare i conti, ossia l'adesione delle donne al sistema che le sottometteva⁶².

Fu nel febbraio del 1888 che William e Gina lasciarono Honolulu per San Francisco, dove nacque la loro unica figlia, Vittoria Colonna Wilcox. Da San Francisco presero però strade diverse, perché Wilcox tornò alle Hawaii, per proseguire la sua attività politica, e Gina s'imbarcò con la figlia per tornare in Italia⁶³. Tornata a casa, sola perché la bambina non sopravvisse al viaggio, l'annullamento di quel matrimonio da subito apparso complicato, dovette sembrare a Gina Sobrero – ed ai giudici dell'Appello – la chiusura più dignitosa di

⁶¹ Cfr. MANTEA, *Espatriata cit.*, pp. 68 e 88.

⁶² Vi sono anche ragioni psicologiche all'origine della componente di adesione della donna al sistema di soggezione cui è sottoposta, per le quali si rinvia a P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 2009. Cfr., inoltre, FERRANTE, PALAZZI e POMATA, (a cura di), *Ragnatele di rapporti cit.*, pp. 470 ss..

⁶³ William tornerà nelle Hawaii, riprendendo ad occuparsi attivamente di politica e sposando, in seconde nozze, Theresa Owana Ka 'Ohelelani. Quando, nel 1898, l'arcipelago Hawaiano venne annesso agli Stati Uniti, Wilcox ne fu il primo delegato al Congresso americano. Cfr. FRAU, *Introduzione cit.*, p. 13.

quell'esodo, appunto, infelice⁶⁴. Solo la nullità, infatti, avrebbe potuto preservare l'integrità dell'onore della baronessa Sobrero, che sarebbe stata seriamente scalfita non solo dalla permanenza del vincolo, ma anche da un'eventuale separazione personale. Il matrimonio, lo si è visto, segnava in maniera radicale lo *status* femminile, al punto che l'assenza del matrimonio si traduceva di fatto in un'assenza di *status*, com'è testimoniato dal nubilato – condizione notevolmente temuta da tutte le ragazze in età da marito e dalle loro famiglie – e dal concubinato, autentico marchio d'immoralità e, perciò, di marginalità sociale⁶⁵. È questo *humus* culturale sotteso alla decisione e che traduce compiutamente anche quanto l'onore si dimensionasse secondo l'appartenenza cetuale, ancora una volta confermando una significativa traccia di continuità con l'antico regime in tema di capacità femminile⁶⁶. *Humus* che non poteva non cogliere in tutta la sua valenza la Corte giudicante, e con lei l'autorevole commentatore della decisione, tutti espressione del medesimo ambiente sociale e perciò in grado di tradurre nei comportamenti la medesima mentalità⁶⁷, per la quale era non solo giustificabile ma finanche giusto che per la baronessa Sobrero si evocasse, nella sua pienezza, il concetto di persona presente nell'art. 105 c.c., con tutte le implicazioni morali che portava con sé:

Poiché l'individualità, e quindi l'identità della persona, dello sposo e della sposa, non si affermano né si constatano se non in vista o nella supposizione di qualità caratteristiche loro, può ben dirsi in generale che il difetto di una qualunque di queste qualità caratteristiche fa sì che la persona, che ne manca, non sia quella che si aveva di mira⁶⁸.

⁶⁴ Sembra che la coppia avesse divorziato a san Francisco, prima della partenza di Gina per l'Italia. Nel 1895, la Sobrero ottenne l'annullamento della Sacra Rota. Cfr. FRAU, Ivi, p. 43.

⁶⁵ Cfr. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796 – 1975)*, Il Mulino, Bologna 1974.

⁶⁶ Cfr. C. LATINI, *Il preambolo di Venere. Delicta carnis e bacio violento nella scienza giuridica dell'età moderna*, in www.historiaetius.eu - 17/20 - paper 11, in particolare per le riflessioni sull'onore femminile.

⁶⁷ Cfr. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna 2012, parte prima.

⁶⁸ Cfr. GABBA, *Nota cit.*, 1101.